

KANONIKA

19

---

---

LA DISCIPLINA DELLA PENITENZA  
NELLE CHIESE ORIENTALI

Atti del simposio tenuto presso il Pontificio Istituto Orientale  
Roma 3-5 giugno 2011

E X T R A C T A

a cura di  
G. Ruysen, S.J.



PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE  
PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, 7  
I-00185 ROMA  
2013

## SOMMARIO

G. RUYSSSEN, S.J., Prefazione .....	7
Sigle e abbreviazioni .....	9
M. J. KUCHERA, S.J., Indirizzo di saluto ai partecipanti .....	11
D. CECCARELLI MOROLLI, Il sacramento della penitenza nei <i>Sacri Canones</i> del primo millennio: uno sguardo alle fonti con qualche breve nota in margine .....	15
O. CONDORELLI, Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto .....	29
P. LA TERRA, Cenni sulla disciplina penitenziale delle Chiese orientali cattoliche alla vigilia della codificazione moderna .....	89
M.-I. CRISTESCU, CIN, Il sacramento della penitenza nei sinodi romeni, <i>fontes iuris</i> per il <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> .....	99
F. MARTI, Questioni interrituali nell'amministrazione del sacramento della Penitenza nella previgente legislazione canonica .....	113
A. DOBOS, Penitenza e confessione nella storia e nella prassi delle Chiese antico-orientali .....	143
J. ABBASS, O.F.M. Conv., A Legislative History of CCEO Canons 718-736 on Penance .....	153
M. J. KUCHERA, S.J., Two Different Systems in Confessional Reservations <i>reservatio ratio censurae</i> and <i>reservatio ratione sui</i> .....	187
N. LODA, Le «reservationes absolutionis» <i>versus</i> (contro) le censure. Riflessioni comparative intorno all'efficacia dei due sistemi del diritto penale canonico e sacramentale nel nuovo «Corpus Iuris Canonici» .....	203
P. GEFAELL, Introduzione della «reservatio absolutionis» e cessazione automatica di essa (cc. 727, 729/CCEO) .....	285
J. KOWAL, S.J., La cessazione della riserva per “grave <i>pœnitentis incommo-dum</i> ” (can. 729, 2°/CCEO) .....	297
L. SABBARESE, C.S., Procedura da seguire nel caso dei peccati e censure riservati alla Sede Apostolica con speciale riguardo alle confessioni latino-orientali .....	323
L. LORUSSO, O.P., Delitti commessi nella celebrazione del sacramento della penitenza: commento esegetico .....	339
P. SZABÓ, Coordinazione interecclesiale nell'amministrazione della penitenza. Questioni intra-cattoliche sorte dal possibile rimando dell'assoluzione sacramentale nel diritto orientale .....	357

Federico Marti

## QUESTIONI INTERRITUALI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA PREVIGENTE LEGISLAZIONE CANONICA

Senza ombra di dubbio il sacramento della Penitenza è quello che più degli altri manifesta legami con la *potestas regiminis* di cui sono investiti i sacri pastori<sup>1</sup>. Difatti la definizione classica di Penitenza è «*De peccato commisso animi dolor —; hoc est — Sacramentum quo, confessi et contriti, per sacerdotem absolvimur a peccatis post baptismum commissis —. Institutum fuit ad instar iudicii, ideo et sacramenti et iudicii vim habet; sacramenti quoad substantiam, iudicii quoad formam*»<sup>2</sup>.

La concezione classica che vede in questo sacramento un atto essenzialmente giurisdizionale — molte cose sono però cambiate a questo riguardo nella nuova legislazione ispirata dal Concilio Vaticano II — ha fatto sì che nella sua amministrazione si pongano non poche questioni di interesse strettamente canonistico. Queste poi divengono particolarmente intricate laddove si verifichi una sovrapposizione ed una concorrenza di più giurisdizioni episcopali ritualmente distinte, circostanza questa che è stata ed è molto comune nel vicino Oriente e nell'Est Europa. Ciò detto, è innegabile però che dal punto di vista storico-giuridico i profili di maggior interesse si siano posti in quei territori dell'Occidente oggetto di migrazione di massa a cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento, in particolare il Nord America. Ed è per questo che in quei luoghi si focalizzerà l'attenzione del presente studio nelle sue parti finali.

---

<sup>1</sup> Abbreviazioni: (R.O.) — Sectio pro Negotiis Ritus Orientalis; ACO — Archivio storico della Congregazione per le Chiese Orientali; LD — Lettere e Decreti; *Collectanea 1893* — *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro Apostolicis Missionibus ex tabulario eiusdem Sacrae Congregationis deprompta*, Ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1893; *Collectanea 1907* — *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro Apostolicis Missionibus*, Ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1907, 2 voll.; *Fontes — Codicis Iuris Canonici Fontes*, a cura di P. Gasparri e I. Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, 1926-1939.

<sup>2</sup> I. D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, Desclée, Lefebvre et Socii, Romae 1908, Editio quinta, pars III, p. 260, n° 297.

### 1. *Inquadramento del problema*

Per rilevanza numerica gli Stati Uniti d'America, ed in misura di poco minore il Canada, rappresentano il campo di studio preferenziale per ciò che attiene le problematiche interrituali nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza. Già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento comincia a registrarsi la presenza delle prime comunità di cattolici di rito orientale nel paese ed in particolare di Rutheni, fedeli di rito slavo bizantino provenienti dalle regioni orientali dell'Impero austro-ungarico a cavallo della catena dei Carpazi<sup>3</sup>. Non poco scompiglio tra le file dell'episcopato americano solleva l'arrivo di questi cattolici così diversi dal cattolicesimo di rito latino, non solo per disciplina liturgica, ma soprattutto per la presenza di clero uxorato. La tesi sostenuta dall'episcopato rutheno d'Europa<sup>4</sup>, che peraltro inizialmente trova alcuni riscontri nella dottrina canonistica americana<sup>5</sup>, per cui *ratione ritus* i fedeli ed il clero di rito orientale sono sottratti alla giurisdizione episcopale dei vescovi latini rapidamente cede il passo alla consapevolezza, grazie anche agli interventi in materia della S.C. de Propaganda Fide (R.O.), che tanto i semplici fedeli che il clero orientale nella diaspora sono soggetti agli ordinari latini del luogo *ratione territorii*<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti, Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè Editore, Milano 2009.

<sup>4</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 149-150 e pp. 166-167.


<sup>5</sup> H.J. HEUSER, *Greek Catholics and Latin Priests*, in "American Ecclesiastical Review" 4 (1891) p. 200.

<sup>6</sup> Il primo richiamo a tale principio si rinviene in una lettera inviata il 24 luglio 1889 dalla S.C. de Propaganda Fide (R.O.) a William O'Hara, vescovo di Scranton, ove si afferma che «[...] mi occorre significarle che i fedeli di rito greco-ruteno sparsi nella sua diocesi dipendono dalla giurisdizione della sua Eccellenza. Se in mezzo ad essi vi è un sacerdote ruteno che voglia assumere la cura spirituale, dovrà egli presentarsi a codesta Curia episcopale, e qualora il medesimo sia celibe e di lodevoli costumi potrà essere facoltizzato alla celebrazione della Messa e all'amministrazione dei Sacramenti qualora presenti le regolari carte del suo Vescovo», (in ACO, LD, anno 1889, vol. 22, foglio 263 verso). Come si avrà modo di dire in seguito, la lettera apostolica *Orientalium Dignitas* di Leone XIII del 30 novembre 1894, seppur limitatamente alle regioni Occidentali, consolidò definitivamente tale principio. Numerosi interventi, peraltro con risultati non del tutto soddisfacenti, furono comunque necessari per far valere la sottoposizione gerarchica del clero orientale ai vescovi latini. Il primo di questi fu l'istruzione della S.C. de Propaganda Fide (R.O.) *Aliquibus abhinc annis*, del 1 ottobre 1890, in ACO, LD, anno 1890, vol. 23, fogli 411 recto e verso, e 412 recto, pubblicata in *Fontes*, n° 4935, nota 3, e rivolta ai vescovi rutheni dell'Europa orientale. A questo fece seguito l'invio di due lettere agli arcivescovi Ireland di Philadelphia e Mullen di Eire rispettivamente il 15 giugno 1891 (in ACO, LD, anno 1891, vol. 24, foglio 242 recto e verso) ed il 14 luglio 1891 (in ACO, LD, anno 1891, vol. 24, foglio 282 recto). A fronte delle resistenze del clero orientale il Dicastero con il decreto *Aliquibus abhinc annis* del 10 maggio 1892 (in ACO, LD, anno 1892, vol. 25, fogli 169 verso e 170 recto; il testo si trova pubblicato in "American Ecclesiastical Review" 7 (1892) pp. 66-67) tornò nuovamente sulla questione ordinando all'arcivescovo Gibbons di Baltimora, quale primo rappresentante dell'episcopato americano, di rammentare a tutti i vescovi degli Stati Uniti

Da notare al riguardo che la Sede Apostolica non fa che ribadire null'altro che il tradizionale principio dell'unicità della giurisdizione ecclesiastica su un dato territorio e, nel contempo, la possibilità di una pluralità rituale tra i sudditi di una singola circoscrizione. Questo ovviamente non può che avere delle conseguenze anche nel campo dell'amministrazione del sacramento della Penitenza.

Nel Nord America un tale assetto dura sino ai primi anni del secolo XX, quando per varie vicende la Sede Apostolica con la lettera apostolica *Ea semper* del 18 luglio 1907<sup>7</sup> decide di nominare un vescovo rituale per i fedeli rutheni degli Stati Uniti. Se da principio egli viene investito di giurisdizione vicaria a quella dei singoli vescovi diocesani latini e quindi la questione giurisdizionale non subisce in pratica alcun mutamento rispetto a prima, nel volger di appena qualche anno sono costituiti, prima in Canada (1912) e l'anno successivo negli Stati Uniti (1913), due vescovi rutheni muniti di piena giurisdizione episcopale personale, determinando anche nel nuovo mondo quella sovrapposizione di giurisdizioni episcopali nel medesimo territorio distinte per rito ben nota in Oriente.


In conseguenza di ciò nel Nord America dopo gli anni 1912-1913 si possono così dare i seguenti casi di rapporti interrituali




che il clero orientale di qualsivoglia rito è soggetto all'ordinario latino del luogo in cui risiede. L'ultimo intervento in materia che portò ad un assetto ed una definizione organica della disciplina del clero orientale in Occidente fino all'entrata in vigore di quella attualmente vigente (cfr. F. MARTI, *La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale nei territori dell'occidente*, in "Ius Ecclesiae", 23 (2011) pp. 605-626) si ebbe con due distinte lettere encicliche di identico contenuto ma con differenti destinatari, la *In varie occasioni* destinata ai vescovi orientali (in "Analecta Ecclesiastica seu Romana Collectanea", Annus Sextus, Fasciculus Primis, Ianuarius 1898, p. 11), e la *Relatum est* destinata all'episcopato latino (in *Collectanea 1907*, n° 1866), entrambe datate 12 aprile 1894. Per qualche approfondimento cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, op. cit., pp. 208-217.

<sup>7</sup> In ASS 41 (1908) pp. 3-12.


A complicare ulteriormente la situazione interviene nel maggio del 1924 il consolidamento della divisione su base etnico-nazionale dell'ordinario rutheno degli Stati Uniti in due circoscrizioni distinte (Philadelphia e Pittsburgh)<sup>8</sup>. Il fatto che la divisione sia avvenuta esclusivamente su base etnica presupponendo, almeno nelle intenzioni iniziali, il mantenimento di una unità rituale, giuridicamente ha portato per il periodo successivo al 1924 ad una situazione anomala riassunta nei seguenti due schemi



Gli sviluppi ecclesiologici posteriori al secondo conflitto mondiale hanno portato all'erezione di un numero considerevole di nuove giurisdizioni su base rituale insistenti nel medesimo territorio in tutto l'Occidente, oltre alla definitiva separazione negli Stati Uniti delle strutture dedicate alla cura pastorale per i Rutheni con la creazione di due circoscrizioni ecclesiastiche entrambe di livello metropolitano, ma con diversa configurazione giuridico-ecclesiologica, Pittsburgh dei Bizantini e Philadelphia degli Ucraini. Tal che alla data attuale è possibile così schematizzare la situazione dei rapporti interrituali



<sup>8</sup> Cfr. S.C. CONCISTORIALIS, *Provisio ecclesiarum*, in AAS 16 (1924) p. 243.



Non è compito del presente contributo scendere nell'analisi delle attuali problematiche interrituali sottese agli ultimi due schemi peraltro oggetto di altre relazioni. Più modestamente si tenterà di ricostruire i profili critici e le soluzioni normative elaborate nel passato ed in particolare nelle fasi iniziali della diaspora orientale.

## 2. Principi tradizionali alla base delle relazioni interrituali: l'individuazione dell'ordinario dei fedeli orientali privi di ordinario proprio

Il principio per cui i fedeli orientali in diaspora sono soggetti *tout court* alla giurisdizione dell'ordinario latino del luogo in cui risiedono, come accennato, non è altro che l'applicazione di una regola vigente nelle *Regiones orientales* ove non è raro il caso di fedeli orientali che abitino fuori dai territori delle proprie eparchie del proprio rito<sup>9</sup>. Pur se con qualche

<sup>9</sup> Il consolidamento definitivo di tale principio regolatore della giurisdizione ecclesiastica si ebbe con la Congregazione Generale del 25 luglio 1887, convocata per rispondere ad alcuni dubbi posti dal delegato apostolico della Mesopotamia mons. Enrico Altmayer, (cfr. *Relazione con voto. Su alcuni quesiti riguardanti principalmente la promiscuità di rito, proposti da Monsignor Enrico Altmayer, Delegato Apostolico della Mesopotamia*, ACO, Acta S.C. pro Negotiis Ritus Orientalis, 1887, vol. 18, pendenza n° 13). In tale sede fu ribadita una volta per tutte la regola sancita dal can. 9 del Concilio Lateranense IV del 1215 in forza della quale tutti i cattolici a prescindere dal rito dipendono dall'ordinario del luogo in cui vivono, escludendosi contemporaneamente sia l'estensione della giurisdizione *in territorium alienum* di un vescovo *ratione ritus*, sia la possibilità di una giurisdizione episcopale territoriale sovrapposta (le decisioni adottate dalla Congregazione Generale sono pubblicate in *Collectanea 1907*, n° 1679 ed anche, seppur con qualche imprecisione mancando proprio la risposta al dubbio qui analizzato, in *Collectanea 1893*, n° 2027). Sull'importante can. 9 del Concilio Lateranense IV si rinvia al fondamentale studio di O. CONDORELLI, «*Unum corpus, diversa capita*». *Modelli di organizzazione e cura pastorale per una «varietas ecclesiarum*», I Libri di Erice, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza, Roma 2002.

La regola della sottoposizione all'ordinario del luogo era stata in precedenza espressa da Benedetto XIV nel § IX, n° XIX della costituzione *Etsi pastoralis* del 26 maggio 1742 (in *Collectanea 1907*, n° 338; *Fontes*, n° 328) ove si legge, in riferimento alla situazione esistente nell'Italia meridionale, che: «Ita autem graecos seu albanenses in suo rito, ut praefertur, permanere, graecisque caerimonias custodire permittimus, ut latinorum Episcoporum, in

cedimento<sup>10</sup>, la Sede Apostolica ha mostrato quale orientamento costante riguardo l'individuazione dell'ordinario proprio dei fedeli orientali sprovvisti di gerarchia propria, quello dell'attribuzione automatica all'ordinario latino. Ciò peraltro è espressamente attestato in una famosa lettera inviata dalla S.C. de Propaganda Fide (R.O.) all'arcivescovo di Parigi il 12 maggio 1890, ove si afferma essere massima generale la sottoposizione automatica degli Orientali sprovvisti di propri parroci agli ordinari latini del luogo tanto nelle regioni Occidentali che in quelle Orientali<sup>11</sup>. Di conseguenza essi

---

quorum dioecesi degunt, iurisdictioni subiecti censeantur. Itaque graeci seu albanenses ritus graeci, tam ecclesiastici et regulares, quam laici, in utraque Sicilia vel aliis Italiae partibus insulisque adiacentibus commorantes, cum suos Ordinarios graecos non habeant, [...] ita latinis Ordinariis locorum, quae habitant, debet esse subiecti [...], fermo restando però che : «Ubi vero duo essent Episcopi eiusdem loci, a Sancta Sede Apostolica deputati, unus latinus, alter graecus, (quemadmodum in Calabria partibus et in Sicilia olim fuisse perhibentur, et nunc in quibusdam Graeciae insulis existunt) Episcopus latinus de personis ecclesiasticis et saecularibus graecis, ac de iurisdictione Episcopi graeci vel aliis quibuscumque ad Episcopum graecum quomodolibet spectantibus, nullatenus praesumat; sed Episcopus latinus latinorum, Episcopus vero graecus graecorum dumtaxat curam, regimen et iurisdictionem respective habeant, et exercent. [...]», *ibidem*, § IX, n° XX.

<sup>10</sup> Cfr. in particolare l'istruzione della S.C. de Propaganda Fide del 23 settembre 1783 al vescovo latino di Babilonia, in cui la Sede Apostolica pare propendere verso il riconoscimento della piena libertà per il fedele orientale di scegliere secondo il proprio gradimento un sacerdote di altro rito a cui affidarsi, negando così esplicitamente l'esistenza di qualsivoglia "predominanza" del rito latino. Da notare peraltro che implicitamente da tale libera scelta consegue anche l'individuazione del proprio gerarca: «Prorsus de medio tollat (Episcopus latinus Babylonensis) discordias et contentiones inter latinos missionarios et sacerdotes orientales; si cives alicuius ritus sacerdote carentes reperiantur, sed tamen adsit sacerdos alterius ritus orientalis, qui iis Sacramenta possit administrare, ultro sinat eos, si ita lubet, ad hunc sacerdotem potiusquam ad missionarios latinos in spiritualibus indigentibus confugere, quum longe inter se, rito latino, proximiores sint diversi ritus orientales, praesertim si huiusmodi orientales fermentati usum facerent in Coena Eucharistica. Denique totius spiritualis sui regiminis sit veluti dux ac norma, virtutum omnium regina, charitas nimirum, quae non aemulatur, non agit perperam, non influatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt. Quin igitur latinus episcopus Babylonensis cum Praesulibus aut presbyteris orientalibus de iurisdictione contendat, si pro virili parte ea omnia praestiterit, quoad eius fieri poterit, ad eam excitandam, regendam, augendamque, ut totius viribus enitentur populares suos in viam salutis reducere.», S.C. DE PROPAGANDA FIDE, istruzione *Monere primum* del 23 settembre 1783, in *Collectanea* 1907, n° 565.

<sup>11</sup> «È massima generale di questa S.C. che i Patriarchi di rito orientale non possano esercitare la loro giurisdizione fuori dei loro patriarcati, e che perciò i sacerdoti e fedeli di qualsivoglia rito orientale, domiciliati fuori dei rispettivi patriarcati, o anche entro il perimetro dei medesimi ma non aventi parroci del proprio rito, siano soggetti all'Ordinario latino del luogo, in cui si trovano, specie nelle diocesi latine. S'intende per altro che l'autorità dei vescovi latini sugli orientali, ad essi soggetti, non si estende a questioni di rito, né ad affari riguardanti lo stato monastico di quei sacerdoti che l'avessero abbracciato. In tali casi, salva sempre l'autorità di questa S.C., è espediente che l'Ordinario del luogo tratti o colla stesa S.C. o col Patriarca orientale in punti di rito, o coll'Abate generale dell'Ordine monastico, se si tratta



sono tenuti alle leggi diocesane, con l'unica eccezione di quelle che siano contrarie o pregiudizievoli del loro rito di appartenenza<sup>12</sup>.

Con la lettera apostolica di Leone XIII *Orientalium Dignitas* del 20 novembre 1894 tuttavia, in nome della pari dignità tra rito latino e riti orientali, si abbandona nelle regioni orientali questo criterio di sottoposizione automatica all'ordinario latino del luogo dei fedeli orientali sprovvisti di gerarchia propria, mentre lo si consolida quale regola definitiva in Occidente<sup>13</sup>. In Oriente al suo posto *Orientalium Dignitas* assume un criterio basato sul tipo di pane (azzimo o fermentato) usato nella consacrazione eucaristica. Il n° II della menzionata lettera apostolica recita infatti: «Ubi desit proprii ritus sacerdos cui Patriarcha Orientalis mandet spiritualem suorum administrationem, ibi eorum cura suscipiat parochus alieni ritus qui easdem atque ipsi species, azymum vel fermentatum, ad consecrandum adhibeat; anteferatur qui eas adhibeat ritu orientali [...]»<sup>14</sup>. Ancor più importanti sono, sempre a questo riguardo, le decisioni assunte da Leone XIII nel corso di una riunione della Commissione Pontificia per la riunione delle Chiese Orientali di cui si rinviene notizia in una lettera della S.C. de Propaganda Fide del 14 febbraio 1896 riportata parzialmente in *Collectanea 1907* in nota all'*Orientalium Dignitas*. Con esse viene in pratica stabilito che il clero di rito orientale sia sempre da anteporre al clero latino nella cura dei fedeli orientali privi di proprio parroco, riconoscendo inoltre ai fedeli orientali parte di quella libertà di cui si parlava nell'istruzione della S.C. de Propaganda Fide del 23 settembre 1783 al vescovo latino di Babilonia<sup>15</sup>, ossia la possibilità di scegliere a chi affidarsi nel caso di due parroci di altro rito orientale entrambi potenzialmente competenti ad assumerne la cura<sup>16</sup>.

---

degli affari dei monaci», lettera della S.C. de Propaganda Fide (R.O.) all'arcivescovo di Parigi del 12 maggio 1890, in ASS 24 (1891-1892) pp. 390-391.

<sup>12</sup> Cfr. M.F. DIEDERICH, *The Jurisdiction of the Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 1946, p. 98; J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 1950, pp. 54-56.

<sup>13</sup> «Quicumque orientalis, extra patriarchale territorium commorans, sub administratione sit cleri latini, ritui tamen suo permanebit adscriptus; ita ut, nihil diuturnitate aliave causa ulla suffragante, recidat in ditionem Patriarchae, simul ac in eius territorium revenerit», lettera apostolica *Orientalium Dignitas* del 20 novembre 1894, in ASS, pp. 261-262, n. IX, (ed anche in *Collectanea 1907*, n° 1883).

<sup>14</sup> Cfr. *ibidem*, p. 260, n° II.

<sup>15</sup> Cfr. nota 11.

<sup>16</sup> «1. I cattolici orientali nel cui rito si fa uso del fermentato per la Comunione sacramentale (e.g. melchiti, siri, caldei) che si trovano in un luogo dell'oriente, ove non dimorano che sacerdoti latini ed orientali che consacrano in azzimo (armeni, o maroniti) debbono sottostare alla giurisdizione del parroco orientale che consacra in azzimo, e non già del parroco latino. 2. Allorché gli orientali nel cui rito si fa uso del fermentato, trovansi privi del parroco del proprio rito in un luogo dell'oriente ove sono soltanto sacerdoti di altri riti orientali che

### 3. *Competenza giurisdizionale ed amministrazione del sacramento della Penitenza, problematiche interrituali*

Effetto principale della sottoposizione gerarchica agli ordinari latini è l'equiparazione tra sudditi orientali e latini per quanto riguarda l'amministrazione del sacramento della Penitenza. Di conseguenza non solo gli orientali proprio come i fedeli latini possono validamente e lecitamente confessarsi presso qualunque sacerdote latino approvato, secondo un principio di libertà consolidato<sup>17</sup>, ma del pari essi sono astretti dalle censure e dalle riserve che gravano su tutti gli altri sudditi della diocesi, anche se con alcuni distinguo a seconda che esse siano di diritto particolare od universale.

Nella diaspora in Occidente, questa logica conseguenza della sottoposizione alla gerarchia latina del luogo, trova la sua prima formalizzazione ufficiale nell'art. XXV della lettera apostolica *Ea semper* ove si legge:

Fideles rutheni, etiam in locis quibus adest presbyter rutheni ritus, apud sacerdotem latinum ab Ordinario loci approbatum peccata sua confiteri, et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt. Sciant autem sacerdotes rutheni ritus, censuras et reservationes casuum in dioecesi, in qua ministerium exercent, sive vigentes sive ferendas, clerum etiam et populum eiusdem rutheni ritus afficere.

Ciò detto, non bisogna però dimenticare che la possibilità di rapporti interrituali nell'ambito del sacramento della Penitenza, specie in Oriente, si può ben verificare pure laddove i fedeli abbiano il proprio parroco ed il proprio ordinario, poiché comunque ogni cattolico ha il diritto di confessarsi presso qualunque sacerdote di altro rito approvato dal suo rispettivo ordinario<sup>18</sup>. Questo infatti è stato l'orientamento costante della Sede Apostolica, la quale con riferimento alla Penitenza è stata sempre ispirata dal desiderio di contemperare e comporre due diverse esigenze: la libertà del fedele nella scelta del proprio confessore e la difesa delle prerogative giuri-

---

consacrano in azzimo (armeni o maroniti), sono liberi di assoggettarsi alla giurisdizione di quello che più loro piace; ma fatta che abbiano la scelta, non possono cambiare, fino a che dimorano nel medesimo luogo. [...]», cfr. *Collectanea 1907*, n° 1883, nota 1.

<sup>17</sup> Il Codice del 1917 formalizzerà tale principio nel can. 881 § 1, norma questa applicabile senza alcun dubbio anche agli orientali, cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, The Catholic University of America, Washington D.C. 1927, pp. 125-126.

<sup>18</sup> Osserva Petrani al riguardo che «nunquam proinde facta erat in hoc punto aliqua restrictio ritus, nam administratio huius sacramenti neque mutationem, neque aliquam permutationem rituum secumferre potest. Ac si aliquando aliquod dubium de hac re motum erat, Sedes Apostolica semper identice declarabat, scilicet nullam limitationem hic facendam esse», A. PETRANI, *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia catholica*, Marietti, Tau-rini-Romae 1930, p. 88.

sdizionali dei gerarchi e dell'appartenenza rituale<sup>19</sup>. In tale ambito va ricordato infatti che l'obbligo di confessarsi e comunicarsi per l'adempimento del precetto pasquale con il proprio parroco, sancito con il can. 21 del Concilio Lateranense IV del 1215, durò solo pochi anni venendo presto abolito per via consuetudinaria proprio nella parte riguardante la Penitenza<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> «La S. Sede ha ritenuto sempre la massima, che non si deve vincolare in alcun modo la libertà dei cristiani in un punto così delicato, quale è la sacramentale Confessione, ed ha voluto sempre che fosse lecito a ciascuno di manifestare le sue colpe a quello tra i sacri ministri approvati, che gli fosse più a grado. Non ha egualmente mai proibito ad un confessore approvato di ascoltare nella propria Chiesa le confessioni di qualunque siasi cattolico, che si presentasse al sacro tribunale. Così non è proibito ai cristiani di una diocesi di passare in un'altra per ivi confessarsi. Inoltre, sebbene per l'adempimento del precetto pasquale deve ogni cristiano fare la sua Comunione nella propria parrocchia, non ha però alcun obbligo di confessarsi in tale occasione al proprio parroco. Questa è stata sempre, ed è la massima e la pratica tenuta dalla S. Sede. Non si è fatta poi mai alcuna distinzione di rito, giacché l'amministrazione di tal sacramento non porta seco alcun cambiamento di rito; che anzi la stessa S. Sede, quante volte si è mosso alcun dubbio su tal particolare, ha dichiarato, che non devesi fare in tal genere alcuna limitazione. Quindi nel 1626 (5 di giugno) vietò severamente ad alcuni Vescovi latini d'impedire i loro sudditi di confessarsi dai sacerdoti ruteni, e viceversa; eccole il decreto: "Non debere latinos Episcopos prohibere subditis suis, ne confessiones faciant cum sacerdotibus ruthenis unitis ab Ordinariis locorum approbatis: nec e contra Episcopos ruthenos unitos subditos suos simili prohibitione ligare, ne confessarios latinos approbatos ad excipienda peccata sua adeant. Nam cum rutheni uniti sint vere catholici, ubi ritus diversitas non repugnat, discordia, dissidia inter eos excitantes vel nutrientes, introducere, inconueniens et damnosum est», S.C. de Propaganda Fide, istruzione all'arcivescovo di Aleppo del 2 giugno 1835, in *Collectanea 1907*, n° 839 (ed anche in *Fontes*, n° 4757; il documento è pubblicato parzialmente anche in *Collectanea 1893*, n° 932).

<sup>20</sup> La costituzione del Concilio Lateranense IV *Omnis Utriusque sexus* accolta in X 5.38.12 aveva posto come regola generale l'obbligo di confessarsi con il proprio parroco. San Raimondo da Peñafort motiva questa regola dicendo che colui che ha la facoltà di ricevere le confessioni non può «iudicare parochianos alterius, quia non debet mittere falcem in messem alienam. Tenetur ergo paenitens confiteri proprio sacerdoti. Et est ratio, quia ipse qui est praelatus suus tenetur reddere rationem de anima eius, et tradere sibi Eucharistiam, et alia sacramenta, in quorum collatione vertitur sibi periculum, nisi faciat posse suum, ut sciat cui det», *Summa de Paenitentia*, liber III, tit. 34 *De Paenitentia et remissionibus*, cap. *De confessione*, edita da X. Ochoa e A. Diez, *Commentarium pro religiosis*, 1976, col. 812, n° 15. La Glossa ordinaria sul punto afferma risolutamente: «Item ab alieno sacerdote nemo potest absolvi vel ligare sine obtenta licentia proprii sacerdotis», BERNARDO DA PARMA, *Glossa* in X 5.38.12, *Casus* (Editio Romana, 1582, col. 1871).

A seguito della condanna di alcune tesi di Giovanni da Poliacò da parte di Giovanni XXII (decretale *Vas electionis*, in *Extrav. Com.* 5.3.2) ed in particolare la tesi che negava la validità delle assoluzioni date dai religiosi facoltizzati per privilegio apostolico in quanto contraria al disposto del can. 21 del Lateranense IV, rapidamente «consuetudo invaluit peragendi annuum confessionem apud quemcunque sacerdotem approbatum, adeo ut tali consuetudine iamdiu practice abolita fuerit contraria dispositio Concilii Lateranensis», F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramenti*, Marietti, Taurini-Romae, 1953, Editio sexta accurate recognita et aucta, vol. II, p. 231, n° 267. La Chiesa ruthena ha sancito definitivamente tale libertà a partire dal sinodo di Leopoli del 1891: «quoad praeceptum annuae confessionis atque Communionis paschalis, doctrinam, quae in nostris catechismis habetur, ut nimirum confessio et communio

Il principio canonico alla base di tutte le prese di posizione della Sede Apostolica su tale materia trova una chiara formulazione nel Concilio di Trento ove si sancisce che nell'ambito della propria giurisdizione territoriale il confessore può assolvere sia i sudditi che i non sudditi. Questa affermazione così decisa del principio territoriale riesce a contemperare al meglio le due diverse esigenze sopra indicate. Infatti la libertà del fedele è assicurata dalla possibilità reale di scegliere il proprio confessore spostandosi da un luogo ad un altro, mentre la salvaguardia della giurisdizione dell'ordinario e del parroco del luogo è data dalla possibilità di "giudicare" chiunque si trovi nel proprio territorio (*principio di territorialità*)<sup>21</sup>, a cui va a sommarsi un promulgamento di questa stessa giurisdizione con la possibilità di confessare i propri sudditi ovunque essi si trovino (*principio di personalità*)<sup>22</sup>. Importante sottolineare che la *dimensione personale* della giurisdizione territoriale di cui si sta qui parlando non ha una vita autonoma, ma è strettamente legata a quest'ultima dal momento che da essa procede. Difatti i religiosi approvati dal vescovo per ascoltare le confessioni in diocesi, ma non titolari di una giurisdizione territoriale, non possono ascoltare le confessioni dei fedeli diocesani *extra territorium* e questo perché tali fedeli non

---

ista fiat apud proprium parochum, Synodus praesens ita immutandam declarat, ut confessio quidem fieri possit apud quemcumque sacerdotem approbatum, Communio autem apud parochum proprium, aut etiam apud alium, attamen non nisi ex ipsius proprii parochi scitu et licentia», Synodus Leopolitana, an. 1891, tit. II, cap. 4, n° 2, in *Acta et decreta synodi provincialis Ruthenorum Galiciae, habitae Leopoli an. 1891*, ex Typographia polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae 1896, pp. 24-25.

<sup>21</sup> Una decisione della S.C. Sancti Officii del 5 dicembre 1715 dispone: «An, sacerdotes Maronitae approbati ab eorum Ordinariis ad audiendas confessiones, possint indifferenter audire confessiones omnium personarum cujuscumque nationis et ritus Orientalis, quae reperiuntur in illis partibus», E.mi audito voto DD. Consultorum, dixerunt *Maronitas non esse inquietandos*», in *Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis*, Sumtibus Herder, Friburgi Brisgoviae 1876, col. 506b.

<sup>22</sup> Tra le prime attestazioni della *dimensione personale* della giurisdizione territoriale si può citare: «3. An Episcopus possit prohibere Parochis, et Vicariis Parochialium ecclesiarum tam saecularibus, quam Regularibus, ne extra eorum Parochias audiant confessiones suorum parochianorum? 4. An possit eisdem Parochis et Vicariis, ne in eorum Parochiis audiant confessiones non suorum parochianorum? [...] Ad. 3 respondit Negative, uti et ad 4», S.C. Concilii, *Burgi Sancti Sepulcri*, del 20 settembre 1698, in *Fontes*, n° 2966. Già precedentemente, seppur non in maniera così esplicita la stessa Congregazione aveva affermato: «5. An Parochus, in cuius ecclesia existit Indulgentia Plenaria, possit, extra tempus paschale absolvere parochianos alterius Parochi. [...] Ad 5. Parochum, in cuius ecclesia peragitur Indulgentia, si sit simpliciter approbatus, et admissus ad confessiones audiendas, absolvere posse parochianos alterius Parochiae absque alia licentia», S.C. Concilii, *Vilniensis*, del 25 giugno 1639, in *Fontes*, n° 2607. Il tutto verrà poi accolto e formalizzato nel can. 881 § 2 del Codice latino del 1917. Duskie nel suo citato studio monografico, mentre afferma l'applicazione del can. 881 § 1 agli orientali, non si arrischia a dire nulla riguardo all'estensione *extra territorium* della potestà dei gerarchi orientali, cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 62.

sono da considerare loro sudditi, ma solo del vescovo e del parroco del territorio ove abitano<sup>23</sup>. Che si tratti di un fedele latino rispetto ad un altro vescovo latino oppure orientale, o di un fedele orientale rispetto ad un altro vescovo orientale oppure latino non fa alcuna differenza.

La diversità rituale almeno in una prima approssimazione — si vedrà tra poco che nel caso di circoscrizioni ecclesiastiche territorialmente sovrapposte, pur se indirettamente, essa viene in rilievo — risulta essere di per sé del tutto irrilevante ai fini dell'amministrazione del sacramento della Penitenza. A ciò va aggiunto che a livello teorico è del tutto indifferente che il rapporto interrituale si istauri tra fedele ed un confessore di circoscrizioni ecclesiastiche limitrofe ovvero, come da tempi antichi si verifica in Oriente, di circoscrizioni situate nel medesimo territorio. La Sede Apostolica a questo riguardo ha infatti ripetutamente affermato che i vescovi, da un lato, non possono proibire ai propri sudditi di rivolgersi a sacerdoti di altro rito debitamente approvati dal proprio ordinario e, dall'altro, non possono interdire ai sacerdoti di altro rito (generalmente i missionari latini) di amministrare il sacramento della Penitenza ai propri sudditi. Infatti dal novero dei diritti parrocchiali da assicurarsi al parroco proprio del fedele che sempre hanno costituito il limite invalicabile alla libertà del fedele<sup>24</sup>, è escluso proprio il sacramento della Penitenza, ed eventuali imposizioni a questo riguardo sono vietate<sup>25</sup>. Pertanto si può concludere che il principio per cui *ratione ritus* la giurisdizione dei confessori e la libertà dei fedeli non può in linea di principio essere limitata è regola consolidata della tradizione giuridica canonica<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> «§ 4. Ad Religiosos ab Episcopo ad confessiones saecularium in sua Dioecesi audiendas approbatos, non posse in alia Dioecesi eas absque Episcopi Dioecesani approbatione audire, quamvis poenitentes subditi sint eius Episcopi, a quo ipsi Religiosi iam fuerant approbati. [...]», CLEMENTE X, costituzione *Superna* del 21 giugno 1670, in *Fontes*, n° 246.

<sup>24</sup> «Missionarios in eorum facultatibus habere clausulam quod sine licentia Episcoporum vel parochorum, in quorum districtibus habent Missiones, parochialia Sacramenta administrare non possunt, cetera vero, post ostensas praedictis Praelatis vel parochis suas facultates, quod facere debent quamprimum ad loca Missionum pervenerint, administrare possunt, nec a dictis Praelatis vel parochis impediri debent», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) del 26 aprile 1647, in *Collectanea 1907*, n° 116.

<sup>25</sup> «Tolerari non posse obligationem impositam parochianis sese sacramentaliter confitendi proprio parochi aut alii presbytero, de eius tamen licentia, tempore paschali», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) del 17 settembre 1792, in *Collectanea 1907*, n° 610 (pubblicato anche in *Collectanea 1893*, n° 928)

<sup>26</sup> A questo proposito va rilevato che non è corretta la lettura data da Walsh alla costituzione apostolica *Etsi pastoralis* che l'Autore segnala quale unico caso tra il Concilio di Trento ed il Codice del 1917 in cui la Sede Apostolica ha proibito, peraltro a senso unico ossia confessore orientale-fedele latino, l'amministrazione interrituale del sacramento della Penitenza, cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 27. Infatti a ben leggere i nn° V e VI del §IV dell'*Etsi pastoralis* di Benedetto XIV, non emerge

Quanto appena detto non significa che i principi affermati dalla S. Sede abbiano trovato una puntuale concreta e, soprattutto, pacifica attuazione. Ancora l'11 dicembre 1838 nel corso di una Congregazione Generale della S.C. de Propaganda Fide, nella quale si sono affrontate e risolte numerose ed importanti questioni, c'è la necessità di ribadire il principio per cui il fedele ha piena libertà per ciò che attiene la ricezione dei sacramenti, con l'unico limite della salvaguardia dei diritti parrocchiali o di una eventuale proibizione data per qualche caso singolare e per ragioni speciali<sup>27</sup>. Nondi-

---

alcun divieto o restrizione impartita dalla Sede Apostolica, ma semplicemente un richiamo alla normali e consuete regole in vigore, cosa questa resa necessaria con tutta probabilità dal retaggio culturale ereditato dalla legislazione del Concilio di Melfi del 1284, che al can. 4 aveva formalmente vietato ai vescovi ed agli abati di permettere al clero greco di amministrare i sacramenti ai latini (cfr. J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio*, apud Antonium Zatta, Venetiis, 1780, tom. 24, col. 572), retaggio che probabilmente era stato alla base dell'istruzione di Clemente VIII *Sanctissimus Dominus* del 31 agosto 1595 (in *Fontes*, n° 179) dove appare come eccezionale l'ipotesi che un fedele latino possa confessarsi da un chierico greco; si legge infatti nel §3 «In casu necessitatis Presbyteri Graeci Catholici possint Latinos absolvere». Al n° V dell'*Etsi Pastoralis* si ribadisce alla lettera quanto precedentemente Clemente VIII al §3 della citata istruzione *Sanctissimus Dominus* aveva già chiarito, ossia che in caso di necessità i presbiteri greci possono assolvere i fedeli latini («In casu necessitatis Presbyteri Graeci Catholici possunt Latinos absolvere; utantur tamen forma absolutionis in Concilio Generali Florentino praescripta, postea vero, si voluerint dicant orationem illam deprecativam, quam pro forma huiusmodi absolutionis dicere tantum consueverunt»); nel n° VI invece si richiama la possibilità per l'ordinario latino di concedere al clero di rito greco la facoltà di confessare anche i fedeli latini, ovviamente se egli ritenga ciò opportuno («Extra vero casum necessitatis, si quos ex Presbyteris Albanensibus peritos, et ad confessiones omnium audiendas idoneos Ordinarius Latinus iudicaverit, ut non solum Graecos, se etiam Latinos ad se accedentes possint absolvere, id eorumdem Ordinariorum prudentiae, et arbitrio relinquatur»). Questa lettura dell'*Etsi pastoralis* in senso di apertura verso i rapporti interrituali è condivisa da A. PETRANI, *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia catholica*, op. cit., p. 89 e F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramenti*, op. cit., vol. II, p. 230, n° 266, nota 15, che cita proprio i nn° V e VI dell'*Etsi pastoralis* come esempio di libertà del fedele.

<sup>27</sup> «[...] 6. Utrum Patriarchae, et Ordinarii orientales possint interdiceri missionariis latinis, ne sacramenta administrent, et facultates suas exercent in ecclesiis sibi subditis. 7. Utrum missionarii possint sacramenta administrare, et easdem facultates exercere erga orientales in ecclesiis latinis absque consensu Ordinariorum orientalium. 8. Utrum Patriarchae, et Ordinarii orientales possint interdiceri suis subditis ne sacramenta recipiant a missionariis latinis. [...] 12. Possuntne Episcopi orientales respectivis sui ritus hominibus pro suo libitu prohibere, ne confiteantur peccata sua missionariis latinis, aut Missam audiant, aut sacram Communionem percipiant in ecclesiis latinis, etiam praeter tempus paschale, et in die festo v.g. patronali? 13. Si non obstante illa episcopali prohibitione accedat unus, aut alter ex praedictis hominibus ad missionarium confitendi gratia, peccatne confitens, peccatne missionarius qui illius accipit confessionem, aut illi in missionis suae ecclesia sacram administrat Communionem? [...] Ad 6. Detur decretum 26 Aprilis 1647 [riportato in nota 25]. Ad 7. Negative quoad parochialia, iuxta decretum 26 Aprilis 1647, in reliquis affirmative, nisi obstet diversitas ritus in sacramentorum administratione, et servetur Decretum diei 31 Ianuarii 1702. Ad 8. Provisum in praecedenti, et servetur instructio an. 1705. [...] Ad 12. Negative in omnibus, etiam quoad sacram Communionem, ubi ritus diversitas non repugnet. Ad 13.

meno una ventina di anni più tardi vi è un nuovo intervento sul tema con una istruzione inviata al Delegato Apostolico dell'Egitto nella quale per l'ennesima volta si ribadisce tale concetto<sup>28</sup>.

La diversità di rito infine non costituisce alcun tipo di ostacolo alla costituzione di rapporti di collaborazione interrituale, e cioè alla possibilità per l'ordinario di un rito di avvalersi di sacerdoti di un altro rito per amministrare il sacramento della Penitenza a qualunque fedele cattolico, concedendo loro le opportune facoltà. Salvo quanto si dirà subito dopo circa i peccati riservati e le censure, nel caso in cui per il medesimo territorio vi siano più ordinari di diverso rito, la facoltizzazione da parte di uno qualunque di loro è sufficiente ad abilitare il sacerdote ad ascoltare le confessioni di qualsiasi cattolico, anche se suddito di una delle altre circoscrizioni<sup>29</sup>.

#### 4. *Il caso delle circoscrizioni ecclesiastiche sovrapposte*

Di particolare interesse sono le questioni che si pongono nell'amministrazione del sacramento della Penitenza nel caso di circoscrizioni ecclesiastiche sovrapposte. Senza dubbio la difficoltà più grande è legata alla *dimensione territoriale* della giurisdizione del confessore, considerata l'esistenza di due confessori competenti per il medesimo territorio. Il problema si pone essenzialmente per i sudditi di una giurisdizione rispetto all'altra, poiché la condizione giuridica dei *peregrini* e dei *vagi* rispetto all'uno o all'altro confessore competente territorialmente è ovviamente la medesima. Non si è riusciti a rintracciare alcuna decisione da parte della Sede Apostolica, prima del Codice del 1917, che affronti *ex professo* tale questione, anche se la soluzione più logica, alla luce del predominante principio di libertà vigente in materia, sarebbe quella di considerare il fedele di una giurisdizione *tamquam peregrinus* rispetto all'altra, e sulla base di tale qualificazione ammettere la piena validità e liceità dell'assoluzione eventual-

---

Negative ad primam partem, si agatur de prohibitione generali; secus de praecepto particulari cuiuslibet facti ob peculiare causas Sacrae Congregationi communicandas; et negative etiam ad secundam, nisi obstet diversitas ritus», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) dell'11 dicembre 1838, in *Collectanea 1907*, n° 879 (ed in *Fontes*, n° 4778; i dubbi 12 e 13 sono pure pubblicati in *Collectanea 1893*, n° 930).

<sup>28</sup> Cfr. istruzione al Delegato Apostolico d'Egitto del 30 aprile 1862, in *Collectanea 1907*, n° 1228 (*Fontes*, n° 4857), che riprende alla lettera le parole della precedente istruzione all'arcivescovo di Aleppo del 2 giugno 1835 riportata nella nota 20.

<sup>29</sup> «Notum est, sacerdotem approbatum esse debere ab Ordinario loci, in cuius dioecesi velit confessiones audire. Quando igitur in aliquo loco sunt plures Ordinarii diversi ritus, tunc sufficit approbatio unius cuiuslibet Ordinarii illius loci, ut audiri possit confessiones omnium fidelium, etiam alterius ritus vel rituum, in hoc loco degentium», A. PETRANI, *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia catholica*, op. cit., p. 89.

mente impartita. Questa impostazione trova peraltro un riscontro nel Codice del 1917 dove il can. 905, raccogliendo i principi tradizionali in materia, stabilisce in maniera chiara e netta «Cuius fideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata sua confiteri»<sup>30</sup>.

Per il periodo successivo alla promulgazione del Codice del 1917 si rinvie una decisione della S.C. pro Ecclesia Orientali del 26 agosto 1932, relativa ad un contrasto tra l'arcivescovo latino di Atene e l'ordinario di rito bizantino in Grecia: in essa si dà per scontata la possibilità per il confessore di una circoscrizione di assolvere i fedeli sudditi dell'altra in forza della propria giurisdizione territoriale. Questa decisione è particolarmente interessante anche perché afferma l'esistenza, nel caso di giurisdizioni ecclesiastiche sovrapposte, di luoghi di giurisdizione esclusiva ossia le Chiese e gli oratori (ma verosimilmente anche per i cimiteri, scuole, orfanotrofi, e gli altri luoghi in cui si estrinseca la vita istituzionale della chiesa locale<sup>31</sup>), e pertanto «Il sacerdote orientale, approvato per le confessioni dall'Ordinario del proprio rito, non può esercitare, *valide et licite*, tale facoltà nei territori e nei luoghi sottoposti alla giurisdizione esclusiva di un altro Ordinario di rito diverso, se questi non gliela comunica espressamente. E, quindi, un sacerdote di rito bizantino greco, approvato per le confessioni dal suo Ordinario, non può *valide et licite*, assolvere in una Chiesa od Oratorio che siano sottoposti alla esclusiva giurisdizione dell'Ordinario di rito latino, se questi non gli conferisce espressamente tale facoltà»<sup>32</sup>. Il 2 dicembre 1932 la S.C. de Propaganda Fide, sollecitata in merito proprio dalla S.C. pro Ecclesia Orientali, ha dichiarato la reciprocità di tale regola ossia la sua applicabilità anche nel caso di confessori latini<sup>33</sup>. Vale la pena segnalare che nessuno dei due Dicasteri affronta direttamente la questione relativa alla *dimensione personale* della giurisdizione territoriale del confessore, ossia se il confessore latino possa comunque ascoltare le confessioni dei propri sudditi nei luoghi (chiese, oratori etc.) di esclusiva giurisdizione dell'altro ordinario, anche se la risposta affermativa appare la più probabile.

<sup>30</sup> Nessun elemento di novità introduce infatti il can. 905 rispetto alla disciplina previgente, cfr. M. CONTE A CORONATA, *De Sacramentis*, Marietti, Taurini 1951, Editio altera, vol. I, p. 362, n° 358. Fuori discussione è l'applicabilità del can. 905 anche a favore degli orientali, cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 63 e, soprattutto, pp. 127-129; J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 32.

<sup>31</sup> Cfr. M.F. DIEDERICH, *The Jurisdiction of the Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, op. cit., p. 98; J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 16.

<sup>32</sup> Lettera della S.C. pro Ecclesia Orientali alla S.C. de Propaganda Fide del 26 agosto 1932, in *Sylloge*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1939, n° 173.

<sup>33</sup> Lettera della S.C. de Propaganda Fide alla S.C. pro Ecclesia Orientali del 2 dicembre 1932, in *ibidem*, n° 175.



### 5. *I peccati riservati*

Dal punto di vista interrituale ancor più complesse sono le questioni sollevate dalla possibilità in capo ai Gerarchi di limitare la giurisdizione dei confessori *ratione personarum*, *ratione locis*, *ratione temporis*, *ratione peccatorum*, con l'effetto di rendere, salvo peculiari eccezioni, invalida o illecita l'assoluzione impartita dal confessore in violazione dei limiti impostigli. Nell'ambito dei rapporti interrituali i profili più interessanti sono quelli collegati alla riserva *ratione peccatorum*. Infatti l'altra ipotesi potenzialmente molto interessante, ossia un'eventuale limitazione *ratione personarum iuxta ritum diversitatem*, è da ritenersi inammissibile in quanto direttamente contrastante con il principio di libertà che informa la disciplina della Penitenza, e che ha trovato espresso riconoscimento nel can. 881 §1 del Codice del 1917<sup>34</sup>.

Posto che la riserva giuridicamente è definibile come l'avocazione disposta dal giudice superiore di un qualche caso che rende incompetente il giudice inferiore, con le parole di Cappello si può dire che «Reservatio casuum seu peccatorum est actus quo Superior competens ad proprium iudicium avocatur quaedam peccata, limitans eo ipso confessariis inferioribus potestatem absolvendi ab iisdem»<sup>35</sup>.

Duplici, come noto, è la fonte della riserva (la potestà pontificia e quella episcopale), così come duplici è il modo attraverso cui può determinarsi la riserva di un peccato: *ratione sui* o in modo diretto, cioè nel caso in cui il peccato in sé considerato viene sottratto alla competenza dei confessori, ovvero *ratione censurae* o in modo indiretto, quando il peccato diviene riservato in ragione di una censura (sanzione penale) che l'autorità ecclesiastica abbia ad esso collegato<sup>36</sup>, e la cui remissione l'autorità si sia riservata. Da precisare a tale ultimo riguardo che non tutte le censure annesse a peccati danno luogo ad una riserva, ma solo quelle che vietano la recezione dei sacramenti<sup>37</sup>. E poiché la riserva è determinata dalla censura ovviamente ne segue le sorti e quindi, se la censura non è scattata ovvero è stata rimessa, la riserva non si verifica o decade<sup>38</sup>.

Non è possibile in questa sede approfondire la teoria generale sulla riserva dei peccati e sulle censure, peraltro una delle materie più complesse su cui storicamente si è cimentata la dottrina canonica. Qui basti soltanto

<sup>34</sup> Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 126.

<sup>35</sup> Cfr. F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramenti*, op. cit., vol. II, p. 319, n° 352-2.

<sup>36</sup> Cfr. E.F. REGATILLO, *Ius Sacramentarium*, Editorial "Sal Terrae", Santander 1964, p. 332.

<sup>37</sup> Cfr. can. 2246 §3 del Codice del 1917.

<sup>38</sup> Cfr. F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramenti*, op. cit., vol. II, p. 322, n° 355; E.F. REGATILLO, *Ius Sacramentarium*, op. cit., p. 346.

referire la posizione di Conte A Coronata, la più convincente, secondo cui la riserva di un peccato *ratione sui* rende invalida l'assoluzione eventualmente impartita poiché limita a monte la giurisdizione del confessore; diversamente la riserva *ratione censurae* non è in grado di invalidare l'assoluzione ma solo di renderla illecita in quanto non intacca la giurisdizione di cui è investito il confessore<sup>39</sup>. Si devono inoltre tener ben presenti le differenze esistenti circa il regime delle riserve e delle censure poste in essere dall'ordinario proprio del confessore nel caso in cui quest'ultimo assolva propri sudditi ovvero nel caso in cui egli abbia di fronte fedeli appartenenti ad un'altra giurisdizione (territoriale o rituale non fa differenza). Mentre nella prima ipotesi è scontato che egli non possa assolvere né dalle riserve né dalle censure, nella seconda occorre fare una distinzione. Infatti non potrà assolvere dai peccati riservati in quanto privo della necessaria giurisdizione, mentre ben potrà assolvere dalle censure episcopali, salvo che siano date per la tutela del bene pubblico, in quanto i non sudditi non sono tenuti ad esse<sup>40</sup>.

Va ricordato che la normativa universale, sino agli inizi del secolo scorso, dà alla *dimensione personale* della giurisdizione territoriale solo un riconoscimento limitato, riconoscendo valore alle riserve diocesane anche fuori dal territorio. Più esattamente si prevede l'invalidità dell'assoluzione dal peccato riservato nel caso in cui il suddito si rechi in altra diocesi *in*

<sup>39</sup> «Distinguenda est reservatio peccati prout fit *ratione sui* seu *ratione ipsius peccati* et *ratione censurae*. Reservatur peccatum *ratione sui* quando ipsum peccatum reservatur, quod potest adnexam habere censuram vel non, et tunc sive censura incurritur sive non, peccatum reservatum manet seu nequi absolvi a non habente iurisdictionem in reservata. Reservatur e contra peccatum *ratione censurae* cum non proprie reservatur peccatum sed censura quae adnexa est peccato quae impedit, quoadusque absoluta sit, licitam absolutionem a peccato», M. CONTE A CORONATA, *De Sacramentis*, op. cit., vol. I, p. 423, n.°397. Più ampiamente cfr. IDEM, *Institutiones Iuris Canonici*, Marietti, Taurini-Romae 1955, editio quarta aucta et emendata, vol. IV, p. 185, n° 1757.

<sup>40</sup> Cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 88. I *vagi* per quanto riguarda l'amministrazione del sacramento della Penitenza ai sensi del can. 94 §2 del Codice del 1917 sono giuridicamente equiparati ai sudditi. Diversamente i *peregrini*, che pure sono soggetti alle riserve *ratione sui* (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *De reservationibus*, in AAS, vol. 12 (1920) p. 575), non sono tenuti alle censure episcopali e quindi possono ricevere dal confessore locale l'assoluzione dai peccati riservati in diocesi *ratione censurae*, salvo che la riserva sia data a difesa del bene pubblico: «*Peregrini omnibus in casibus a censuris statutis iure particulari territorii, in quo versantur, sunt immunes, quibus legibus illius territorii non ligantur, et vicissim si legibus loci ligantur, etiam a censuris legibus adnexis non sunt exempti*», F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, Giachetti, Prati 1913, tom. VI, p. 162, n° 151. Si deve tener presente che buona parte della dottrina precedente al Codice del 1917 riteneva i *vagi* non soggetti in linea generale alla giurisdizione dell'ordinario del luogo al pari dei *peregrini*, cfr. G. ONCLIN, *De territoriali vel personali legis indole. Historia doctrinae et disciplina Codicis iuris canonici*, J. Duculot, Gemblaci 1938, pp. 294-301.

*fraudem legis* ossia proprio allo scopo di ottenere la remissione del peccato riservato<sup>41</sup>. Ciò costituisce così il secondo caso di *dimensione personale* che si aggiunge alla possibilità di ascoltare le confessioni dei sudditi *extra territorium*. La situazione cambia nel 1916 quando il Sant'Uffizio preso atto della grave obsolescenza della legislazione relativa alle riserve episcopali, pone in essere una riforma radicale stabilendo, tra le altre cose, la piena validità dell'assoluzione impartita al fedele che si rechi in altra diocesi appositamente allo scopo di aggirare la riserva posta dal proprio ordinario<sup>42</sup>. Riserva, come avrà poi modo di precisare la Pontificia Commissione

<sup>41</sup> «Iure ante Codicem vigente peregrinus qui in aliam dioecesim, ad finem obtinendae ibidem absolutionis a reservatis in propria dioecesi, ivisset, invalide, utpote in fraudem legis operans, absolutus fuisset. Ita decreverat Clemens X, Constitutio *Superna* 21 Iunii 1670», M. CONTE A CORONATA, *De Sacramentis*, op. cit., vol. I, p. 438, n° 411. Nella costituzione *Superna* di Clemente X si legge infatti: «§7. Et habentes facultates absolvendi ab omnibus casibus Sedi Apostolicae reservatis, non ideo a casibus Episcopo reservatis posse absolvere. Posse autem Regularem Confessorem in ea Dioecesi, in qua est approbatus, confluentes ex alia Dioecesi, a peccatis in ipsa reservatis, non autem in illa, ubi idem Confessor est approbatus, absolvere, nisi eosdem poenitentes noverit in fraudem reservationis ad alienam Dioecesim pro absolutione obtinenda migrasse», CLEMENTE X, costituzione *Superna* del 21 giugno 1670, in *Fontes*, n° 246. Analogo concetto era stato espresso alcuni decenni prima da una decisione della S.C. Concilii, *Caven.*, del 22 giugno 1619 ove si legge «Utrum Regulares audientes confessiones in ea Dioecesi, in qua sunt approbati cum facultate etiam casuum reservatorum, absolvere possint advenientes ex alia a casibus reservatis in Dioecesi poenitentium, non autem in illa, ubi Regulares confessiones audiunt. Sacra etc. censuit, posse absolvere, nisi quos noverit in fraudem reservationis ad alienam Dioecesim migrasse pro absolutione obtinenda», in *Fontes*, n° 2413.

<sup>42</sup> «Cum experientia comprobatum sit casuum, quos vocant, conscientiae reservationes, si debitam mensuram et modum excedant, in animarum perniciem potius quam in earum utilitatem vergere posse; Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, praecedentibus ad rem dispositionibus novas, pro opportunitate temporum, superaddens, de expresso mandato SS.mi D.N. Benedicti divina providentia PP. XV, haec cum omnibus et singulis Reverendissimis locorum Ordinariis *decretorie* omnino ac *praeceptive* communicanda statuit: [...] 7. Ad evitanda demum gravia inconvenientia quae ex reservationibus utilibus quoque ac necessariis in peculiaribus quibusdam rerum adiunctis facile oriri possent, eadem Sacra Congregatio, nomine et auctoritate Sanctissimi, sequentia decrevit: [...] e) Postremo, a peccatis in aliqua dioecesi reservatis absolvi possunt poenitentes in alia dioecesi, ubi reservata non sunt, a quovis confessorio sive saeculari sive regulari, etiamsi praecise ad absolutionem obtinendam eo accesserint», S.C. SANCTI OFFICII, istruzione *Cum experientia* del 13 luglio 1916, in *AAS*, vol. 8 (1916) pp. 313-315. Questa regola verrà poi inserita nel n° 3 del can. 900 del Codice del 1917, e successivamente accolta nel Codice orientale al can. 729, n° 3. Da ricordare che nel vigente Codice latino, non esistendo più l'istituto della riserva, non si rinviene ovviamente alcuna norma analoga. Sotto la vigenza del Codice del 1917 era molto discussa l'applicabilità del can. 900 agli orientali, cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 89-90, ancorché dal punto di vista pratico poco cambiava visto che in ogni caso gli orientali sarebbero comunque rimasti soggetti all'identica regolamentazione prevista dalla citata istruzione del Sant'Uffizio del 1916. Diederichs e Walsh, escluso che il can. 900 in generale trovi applicazione per i confessori orientali, ritengono che la norma valga nel caso in cui questi siano soggetti agli ordinari latini, M.F. DIEDERICHS, *The Jurisdiction of the*

per l'interpretazione del Codice<sup>43</sup>, da intendere sia *ratione sui* che *ratione censurae*. Viene così meno nella legislazione universale questa ipotesi di *dimensione personale* della giurisdizione.

### 6. *I peccati riservati nei rapporti interrituali*

Passando ad esaminare più da vicino lo specifico ambito di questo contributo è da dire che mentre l'esigenza di tutelare la libertà del fedele circa il sacramento della Penitenza è risultata in generale, anche nell'ambito dei rapporti interrituali, prevalente rispetto alle prerogative giurisdizionali dei gerarchi, questa diviene recessiva nel caso delle riserve di peccati. Le prime decisioni della Sede Apostolica al riguardo sono finalizzate a salvaguardare le prerogative dei gerarchi orientali nei confronti dei missionari latini, sancendo il principio che nemmeno i missionari che per privilegio apostolico godono della potestà di assolvere dai casi riservati dalla Sede Apostolica, possono rimettere un peccato riservato dall'ordinario del luogo<sup>44</sup>. Lo stesso

---

*Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, op. cit., p. 98; J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 99.

<sup>43</sup> Cfr. AAS, vol. 17 (1925) p. 583.

<sup>44</sup> «1. I missionari pretendono di non soggiacere all'Ordinario circa i casi riservati sotto pretesto di avere la facoltà da Roma. [...] R. Ad 1. Quoad casus reservatos moneatur missionarii ut omnino se absteineant, cum per concessionem casuum reservatorum, quae habentur in facultatibus, concedatur quidem casus Pontificii, non autem episcopales», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) del 4 febbraio 1664, in *Collectanea 1907*, n° 156 (pubblicato anche in *Collectanea 1893*, n° 985); «Missionarios, gaudentes facultatibus a Sancta Sede concessis, non posse absolvere a casibus Episcopo reservatis, nisi de licentia Ordinarii», S.C. de Propaganda Fide (R.O.) del 6 agosto 1753, in *Collectanea 1907*, n° 390 (pubblicato anche in *Collectanea 1893*, n° 987); «10. Utrum missionarii latini possint absolvere orientales a casibus quos sibi reservare orientales Ordinarii, absque speciali consensu eorumdem Ordinariorum orientalium. [...] Ad 10. Negative», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) dell'11 dicembre 1838, in *Collectanea 1907*, n° 879 (ed in *Collectanea 1893*, n° 991). Questa dichiarazione della S.C. de Propaganda Fide non riporta altro che una regola vigente da tempo per gli ordini religiosi operanti nei territori dell'Occidente: «§ 6. [...] Ex facultatibus per Mare magnum, aliave privilegia Regularibus cuiuscunque Ordinis, Instituti, aut Societatis etiam Iesu concessis factam eis non esse potestatem absolvendi in casibus ab Episcopo sibi reservatis. Et per confirmationes dictorum privilegiorum, quas Regulares a Sede Apostolica post Sacrum Concilium Tridentinum obtinuerunt, nequaquam revixisse privilegia prius ab eodem Concilio, aut deinde Apostolicis etiam Decretis sublata, atque extincta, si quae habebant, absolvendi a casibus Episcopo reservatis», CLEMENTE X, costituzione *Superna* del 21 giugno 1670, in *Fontes*, n° 246. Da tener presente che nemmeno il Delegato Apostolico può assolvere i fedeli orientali nei casi riservati dai loro gerarchi: «1. Utrum Delegatus Apostolicus possit ex rationabili causa administrare, vel aliquo sacro fungi officio in ecclesiis orientalium, invisere intra clausuram monialium conventus, earumdem excipere confessiones, ac quemlibet fidelem absolvere a peccatis reservatis ab Ordinariis orientalibus, quin necessario requiratur consensus Ordinariorum orientalium. [...] R. 1. Quoad primam partem: affirmative, si agatur de sacris functionibus usum pontificalium, ac spirituales iurisdictionem non requirentibus; in reliquis negative. Quoad secundam partem

dicasi per le censure o, meglio, per le riserve *ratione censurae*<sup>45</sup>. Tale regola trova applicazione anche nel caso di circoscrizioni diocesane di diverso rito insistenti sul medesimo territorio<sup>46</sup>. Nel 1894 la Sede Apostolica consacra definitivamente la salvaguardia della giurisdizione dei Gerarchi sui propri sudditi stabilendo al n° VI dell'*Orientalium Dignitas* che «presbyteris tum latinis tum orientalibus, neque in suis, neque in alieni ritus ecclesiis, fas est quemquam absolvere a casibus qui suis cuiusque Ordinariis sint reservati, nisi facultate ab eisdem permessa: qua in re quodvis privilegium, vel speciali mentione dignum, prorsus revocamus». Con ciò si determina un notevole rafforzamento della *dimensione personale* della giurisdizione territoriale. Infatti l'ordinario, relativamente ai propri sudditi ma limitatamente ai confini geografici della propria circoscrizione ecclesiastica, ha la forza di incidere e limitare la giurisdizione di un altro ordinario competente per il medesimo territorio togliendo ai confessori facoltizzati da quest'ultimo il potere di rimettere ai sudditi del primo ordinario i peccati che egli si sia riservato.

In ultimo sia sufficiente segnalare per quanto riguarda le riserve e le censure pontificie che, conformemente ai criteri tradizionali, «Eosdem fideles [orientales] subicii omnibus censuris ab Apostolica Sede latis in materia dogmatica et in Constitutionibus in quibus implicite de iis disponitur, nempe ubi materia ipsa demonstrat eos comprehendere, quatenus non de lege mere ecclesiastica agitur, sed ius naturale et divino declaratur»<sup>47</sup>. Per

---

moniales respicientem: affirmative, si gravissimus causus urgeat, et raro», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) dell'11 dicembre 1838, in *Collectanea 1907*, n° 879 (ed in *Collectanea 1893*, n° 68).

<sup>45</sup> «Non licere missionariis absolvere a quibusvis censuris latis per Episcopos et Vicarios Apostolicos, in foro externo, cum ipsi non habeant iurisdictionem nisi in foro poenitentiae tantum», S.C. de Propaganda Fide del 23 gennaio 1668, in *Collectanea 1893*, n° 994; «11. Utrum missionarii latini possint absolvere orientales a censuris latis ab Ordinariis orientalibus. [...] Ad. 11 Negative», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) dell'11 dicembre 1838, in *Collectanea 1907*, n° 879 (ed in *Collectanea 1893*, n° 1000). Come per i peccati riservati, il Delegato Apostolico non può rimettere le censure impartite da un gerarca orientale, salvo che abbia ottenuto apposita facoltà dal Romano Pontefice di assolvere *in foro conscientiae* dalle censure episcopali purché non connesse ad un peccato riservato: «2. Utrum saltem provisorie Delegatus Apostolicus possit orientalem fidelem, aut sacerdotem, vel Episcopum delinquentem ligare censuris, ligatos absolvere. [...] Ad 2. Negative in omnibus ad primam partem. Ad secundam supplicandum Sanctissimo pro facultate absolventi in foro conscientiae tantum a censuris episcopalibus, dummodo non sint connexae cum casu reservato», S.C. de Propaganda Fide (C.G.) dell'11 dicembre 1838, in *Collectanea 1907*, n° 879.

<sup>46</sup> Cfr. S.C. DE PROPAGANDA FIDE, decreto *Ad graves et diuturnas* del 6 ottobre 1863, lettera E, e), in *Collectanea 1907*, n° 1243 (ed in *Fontes*, n° 4859).

<sup>47</sup> Lettera enciclica della S.C. de Propaganda Fide (R.O.) del 6 agosto 1885, in *Collectanea 1907*, n° 1640 (e in *Collectanea 1893*, n° 1010). Cfr. anche lettera della S.C. Sancti Officii del 13 giugno 1710, in *Collectanea 1893*, n° 942. Il criterio interpretativo qui formulato è da utilizzarsi anche per dare una risposta riguardo all'applicazione agli orientali, dopo la promulgazione del Codice del 1917, delle censure ivi previste, nonché di eventuali mitigazioni rispetto

quanto attiene invece l'applicazione dei canoni estensivi la giurisdizione dei confessori contenuti nel Codice del 1917<sup>48</sup>, ed in particolare quelli che da più da vicino interessano la presente relazione, vale a dire i cann. 882, 2252 e 2254, la dottrina del tempo è pressoché unanime nel ritenere applicabile tali norme pure ai confessori di rito orientale<sup>49</sup>.

### 7. *Profili giuridici della Penitenza nelle prime fasi dell'immigrazione di cattolici orientali nel Nordamerica*

L'amministrazione del sacramento della Penitenza, il regime delle riserve e quello delle censure nel continente nordamericano non hanno posto inizialmente questioni diverse o peculiari rispetto a quanto sino a quel momento si è verificato nel resto della cattolicità<sup>50</sup>. Il citato art. XXV di *Ea semper* non fa altro, come detto, che riportare la normativa comune tradizionale, espressione del principio che i fedeli orientali chierici o laici privi di ordinario proprio sono sudditi dell'ordinario latino del luogo al pari dei fedeli cattolici latini<sup>51</sup>.

Con riferimento al soggetto attivo del sacramento, va detto che il sacerdote orientale, a condizione di essere facoltizzato dall'ordinario latino del luogo e salvo eventuali limitazioni da quest'ultimo disposte, può validamente e lecitamente ascoltare le confessioni di qualsiasi cattolico a prescindere dal rito del penitente<sup>52</sup>.

---

a disposizioni precedentemente in vigore e vincolanti anche per loro. Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., pp. 129-138, particolarmente pp. 130-133. Walsh propone un'interpretazione ancor più ampia affermando che «it seems that they are also included implicitly *ex natura rei* non only in those enacted reservations of the Code which pertain to strictly doctrinal matters, but also in those which are intimately and directly connected with the preservation and conservation of faith and morals», J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 82-83.

<sup>48</sup> Cfr. i cann. 882, 935, 990 §2, 1044, 1045 §3, 2252, 2254 e 2290.

<sup>49</sup> Cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 99.

<sup>50</sup> Per una panoramica sulle questioni attuali cfr. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini, problematiche e norme canoniche*, Serie Kanonika 11, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2003, pp. 189-204.

<sup>51</sup> La soggezione all'ordinario latino del luogo, in linea generale, non determina per i chierici un cambiamento della diocesi di incardinazione che resta quella del paese d'origine, cfr. M.F. DIEDERICH, *The Jurisdiction of the Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, op. cit., pp. 76-77.

<sup>52</sup> Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 127; M.F. DIEDERICH, *The Jurisdiction of the Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, op. cit., pp. 95-96. La facoltizzazione del presbitero orientale segue le stesse regole previste per la facoltizzazione del clero latino, cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 46-47. Inoltre «if his faculties do not restrict him to his

Più complessa è la questione relativa alla limitazione della sua giurisdizione a motivo di eventuali censure o riserve sia episcopali che pontificie. Di facile soluzione la questione se detto confessore sia astretto dalle riserve e censure poste in essere dall'ordinario latino, poiché è da quest'ultimo che egli riceve la giurisdizione, e dunque dovrà di esse tener conto nell'impartire l'assoluzione ai sudditi, ai *vagi* ed ai *peregrini* a prescindere se siano latini ovvero orientali del proprio o di altro rito<sup>53</sup>. L'unica eccezione eventualmente configurabile si dà per le censure che possano essere pregiudizievoli del rito del soggetto passivo. Difficile è invece stabilire se la giurisdizione di detto confessore, dopo l'entrata in vigore del Codice del 1917, risenta delle riserve e delle censure puramente disciplinari previste nel Codice latino, rimanendo indiscussa la sua sottoposizione a tutte quelle non meramente disciplinari. Qui diviene necessario prendere in considerazione la diversità di rito.

Per quanto riguarda i sudditi latini errata deve ritenersi l'opinione per cui «Any approved Oriental confessor could absolve Latin penitents, it seems, from reservation of the Code which are merely disciplinary in foundation»<sup>54</sup>. Infatti è di tutta evidenza che il confessore orientale, ricevendo e partecipando della giurisdizione dell'ordinario latino, non possa godere di più potestà di quella che il suo superiore può dare a lui come, del resto, a tutti gli altri confessori della diocesi<sup>55</sup>.

Per quanto riguarda invece i sudditi orientali del proprio o di altro rito, occorre distinguere tra le riserve meramente disciplinari *ratione sui* e quel-

---

particular Oriental church, but are given for the entire diocese, as they usually are, he can hear confessions validly and licitly upon invitation in Latin churches, or in churches of Oriental rites different from his own, which are subject to the ordinary of the respective diocese», M.F. DIEDERICH, *The Jurisdiction of the Latin Ordinaries Over Their Oriental Subjects*, op. cit., p. 98.

<sup>53</sup> Conferma di quanto detto si rinviene nell'art. 9 del decreto *Cum sat numerosiores* del 27 marzo 1916, in AAS, 8 (1916) pp. 105-107, sull'assistenza spirituale dei fedeli rutheni nell'America meridionale, ove si afferma che «Presbyteri vero graeco-rutheni absolvere non poterunt fideles nec graeco-rutheni nec latini ritus a censuris et a casibus ab Ordinario loci reservatis absque eiusdem venia».

<sup>54</sup> J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 139.

<sup>55</sup> «It is certain that all Oriental confessors who have received a delegated jurisdiction from Latin ordinaries cannot ordinarily absolve from the reservation enacted in Latin Code. The jurisdiction of these confessors is delegated. It is therefore necessarily a participation of the jurisdiction possessed by Latin ordinaries. The latter's ordinary jurisdiction does not extend beyond the case reserved to them by the Code itself simply reserved to the Holy See. Although Latin ordinaries may grant to confessors of the Oriental rites a participation of their own power, they evidently cannot make concessions of powers which they themselves do not possess. Hence these Oriental confessors cannot go beyond the limits of their delegated power in absolving penitents of the Latin rite from sins or censures reserved by the Latin Code», J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 94-95.

le *ratione censurae*. Circa le prime è da ritenersi che il confessore orientale non può assolvere *validamente* i penitenti orientali in quanto il confessore orientale approvato è sfornito della necessaria giurisdizione, non potendogliela concedere l'ordinario che lo ha facoltizzato. Diversamente potrà ben assolvere i fedeli orientali nei casi di riserve *ratione censurae* meramente disciplinari in quanto semplicemente non scatta a loro carico la censura e quindi la collegata riserva. Di fondamentale importanza è sottolineare che quanto appena detto vale *in toto* anche nel caso in cui il confessore sia latino, sussistendo a tale riguardo una totale identità di situazione tra confessore latino ed orientale approvato.

Con riferimento al soggetto passivo si deve dire che il fedele orientale suddito di un ordinario latino al pari di tutti gli altri sudditi può confessarsi con qualsiasi sacerdote cattolico approvato, ed è astretto dalle riserve e dalle censure episcopali vigenti nella diocesi latina di residenza<sup>56</sup>, fermo restando l'unico limite che gli orientali «are not bound by those territorial reservations which are connected with matter prejudicial of their rite»<sup>57</sup>. Per il resto tra fedeli latini ed orientali sudditi di un ordinario latino non vi è differenza circa il regime giuridico della Penitenza. Riguardo alle riserve e alle censure previste nelle legislazioni particolari dei singoli riti, si deve distinguere: se esse provengono dall'autorità pontificia valgono ovunque e dunque anche in Occidente, se invece sono date dal Patriarca, dai Sinodi o dagli eparchi orientali non sono applicabili agli orientali in diaspora non avendo più la loro residenza in Oriente<sup>58</sup>.

#### 8. *Problematiche specifiche nel Nordamerica conseguenti alla creazione di una struttura giurisdizionale autonoma per i fedeli rutheni*

La situazione in Occidente cambia radicalmente negli anni 1912 e 1913 con l'erezione delle prime due circoscrizioni ecclesiastiche per i Rutheni residenti nel Canada e negli Stati Uniti<sup>59</sup>, la cui normativa di funzionamen-

<sup>56</sup> Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, p. 138; J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 74-75.

<sup>57</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>58</sup> Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 133, n° 34, il che non è in contraddizione con il principio per cui «the Orientals in United States must be bound to the liturgical and canonical legislation proper to their respective rite», *ibidem*, p. 66. Dello stesso avviso è J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 75.

<sup>59</sup> Su questo delicato e fondamentale passaggio storico, cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, op. cit., pp. 355-388.



to viene data con i decreti *Fidelibus ruthenis* del 18 agosto 1913<sup>60</sup> e *Cum Episcopo* del 17 agosto 1914<sup>61</sup>. I fedeli di questo rito sono infatti sottratti alla giurisdizione degli ordinari latini ed affidati esclusivamente alle cure pastorali di un ordinario proprio, munito di giurisdizione rituale/personale piena ed esclusiva<sup>62</sup>. Questo mutamento dell'assetto giurisdizionale ovviamente ha delle ripercussioni anche riguardo al sacramento della Penitenza, non tanto però in ordine ai principi generali riguardanti la sua amministrazione quanto, più limitatamente, al regime delle riserve e delle censure. Si prevede infatti all'art. 28 del *Fidelibus ruthenis*<sup>63</sup> e all'art. 22 del *Cum Episcopo*<sup>64</sup> che il confessore di un rito non possa assolvere i fedeli dell'altro rito dalle riserve disposte dal loro proprio ordinario. Seppur a prima vista la norma citata si limita ad applicare la regola sancita dal n° VI dell'*Orientalium Dignitas*, in realtà l'assoluta peculiarità e novità dell'assetto giurisdizionale dei due ordinariati per i rutheni canadesi e statunitensi, ossia di circoscrizioni ecclesiastiche il cui ambito territoriale coincide addirittura con più province ecclesiastiche latine, determina non trascurabili difficoltà.

Si deve cominciare con il rilevare che la norma va letta a partire dall'assunto per cui il fondamento giuridico della possibilità per un ordinario di restringere la giurisdizione di un confessore facoltizzato da un altro ordinario è da ricondursi direttamente alla potestà pontificia che ha disposto in tal senso<sup>65</sup>. Diversamente infatti la giurisdizione di un confessore latino non potrebbe venir ristretta dall'ordinario rutheno e similmente quella di

<sup>60</sup> In ASS 5 (1913) pp. 393-399.

<sup>61</sup> In ASS 6 (1914) pp. 458-463.

<sup>62</sup> Cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 14-15.

<sup>63</sup> «Fideles rutheni, etiam in locis in quibus adest presbyter rutheni ritus, apud sacerdotem latinum ab Ordinario loci adprobatum peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt. E converso fideles latini peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem ruthenum ab episcopo suo adprobatum, in locis in quibus adest missio aut ecclesia rutheni ritus. Presbyteri vero rutheni absolvere non poterunt fideles latini ritus a censuris et a casibus reservatis in dioecesi latina in qua sacrum ministerium exercent, absque venia Ordinarii latini. Vicissim idem dicatur de presbyteris latinis quoad censuras et reservationes statutas ab Episcopo rutheno».

<sup>64</sup> «Fideles Latini, etiamsi adsit presbyter Latini ritus, apud sacerdotem Graeco-Ruthenum ab Ordinario suo adprobatum, peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt. Item, fideles Graeco-Rutheni peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem Latinum ab Episcopum suo adprobatum. Presbyteri vero Latini absolvere non poterunt fideles Graeco-Rutheni ritus a censuris et casibus reservatis ab Ordinario Graeco-Rutheno statutis, absque venia eiusdem. Vicissim idem dicatur de presbyteris Graeco-Ruthenis quoad censuras et reservationes statutas ab Ordinariis Latini ritus».

<sup>65</sup> Cfr. J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., pp. 141-142.

un confessore rutheno dall'ordinario latino<sup>66</sup>. Ciò detto appare evidente l'intenzione del legislatore di salvaguardare, rafforzandola, la *dimensione personale* della giurisdizione territoriale e rituale-territoriale degli ordinari rispetto ai propri sudditi, sulla scia di quanto sino al 1916 era previsto per le uscite dei sudditi dalla diocesi *in fraudem legis*. In tal senso la circostanza che le due circoscrizioni siano geograficamente distinte oppure coincidenti è del tutto irrilevante. Il rafforzamento va comunque valutato nelle giuste proporzioni. Interpretare la norma come proibente *sic et simpliciter* la possibilità per il confessore rutheno e per quello latino (ed anche per il confessore orientale di altro rito approvato dall'ordinario latino) di assolvere da riserve e censure il fedele appartenente all'altra circoscrizione ecclesiastica appare eccessivo, poiché il fine della norma è unicamente di preservare l'integrità della giurisdizione nel proprio ambito, cioè per gli ordinari latini quello territoriale delle proprie diocesi, per l'ordinario rutheno del Canada o per quello degli Stati Uniti nell'ambito rituale-territoriale dell'intero paese<sup>67</sup>.

Per quanto riguarda il confessore rutheno è da ritenere che egli non possa assolvere dalle riserve e censure episcopali il fedele latino od orientale di altro rito fintanto che questi si trovino sul territorio della diocesi di cui sono sudditi. Potrà invece farlo laddove questi si trovino *extra fines dioecesis* (salvo il caso, sino al 1916, dell'uscita *in fraudem legis*) alla stregua di un qualsiasi altro confessore latino (o orientale di altro rito) approvato nel luogo, poiché nessuno dei due risente della *dimensione personale* della giurisdizione territoriale rafforzata del vescovo diocesano riservante, in quanto come detto il rafforzamento è territorialmente limitato ai confini della diocesi<sup>68</sup>. Per quanto riguarda le riserve e le censure meramente disciplinari previste nel Codice latino il discorso è più difficile, in quanto questa è una ipotesi ben diversa rispetto a quella vista sopra di confessore orientale facoltizzato da un ordinario latino. Infatti di per sé l'ordinario rutheno (ma il discorso è identico per i Gerarchi nell'Oriente) non è destinatario delle prescrizioni del Codice e quindi la giurisdizione che egli dà ai propri confessori non risente delle limitazioni previste dalla normativa codiciale latina. Nondimeno si può comunque escludere la possibilità per il confessore rutheno (o di altro rito nelle regioni orientali) di poter assolvere

<sup>66</sup> Cfr. can. 201 §1 del Codice del 1917.

<sup>67</sup> Cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritorial Confessor in the United States and Canada*, op. cit., p. 86.

<sup>68</sup> Fondata e condivisibile è l'ipotesi di Walsh di ritenere configurabile l'esistenza di una *dimensione personale* anche nella giurisdizione rituale-territoriale allo stesso modo di quello che accade in relazione alla giurisdizione puramente territoriale. In forza di ciò il confessore rutheno avrebbe potuto assolvere i propri sudditi al di fuori dei confini geografici dell'ordinario, cfr. *ibidem*, p. 58.

il fedele latino dalle riserve e dalle censure meramente disciplinari previste nel Codice in quanto la giurisdizione del Pontefice sui propri sudditi *ratione ritus* è senz'altro prevalente e limitante la giurisdizione del gerarca orientale in modo analogo a quanto avviene con gli ordinari latini<sup>69</sup>.

Il confessore latino (ed il confessore orientale di altro rito approvato dall'ordinario latino) diversamente non può mai assolvere il fedele rutheno suddito dell'ordinariato e questo perché essendo la circoscrizione ecclesiastica estesa a tutto il territorio nazionale canadese o statunitense, il fedele rutheno non esce mai dall'ambito di vigenza della giurisdizione rituale-territoriale rafforzata dell'ordinario rutheno<sup>70</sup>. Si potrebbe semmai configurare come unico caso possibile quello di un fedele rutheno statunitense che si reca in Canada o viceversa di un rutheno canadese che si reca negli Stati Uniti. Riguardo ai rutheni giuridicamente non sudditi dell'ordinariato e cioè coloro che non ritengono stabile o almeno temporanea dimora negli Stati Uniti o nel Canada<sup>71</sup>, si deve distinguere il caso in cui questi siano dei *peregrini* ed il caso in cui siano *vagi*. Per questi ultimi è plausibile ritenere esclusa la possibilità per il confessore latino (e per il confessore orientale di altro rito approvato) di assolverli dalle riserve e dalle censure in quanto giuridicamente equiparati ai sudditi *strictu sensu* dell'ordinario rutheno; diversamente nel caso dei *peregrini* il confessore latino può assolverli in quanto questi fedeli non sono sudditi della giurisdizione rituale-territoriale rafforzata dell'ordinario rutheno<sup>72</sup>.

Discorso a parte va fatto laddove ad amministrare il sacramento della Penitenza provveda direttamente l'ordinario latino ovvero l'ordinario rutheno. In tale evenienza infatti, sulla base del principio *odia restringi, et favores convenit ampliari* (VI R.I.15) che impone in questo caso un'interpretazione stretta della norma, si deve ritenere che gli ordinari non ricadano nel disposto dell'art. 28 del *Fidelibus ruthenis* e dell'art. 22 del *Cum Episcopo* e quindi non risentano del rafforzamento in esso previsto per volontà pontificia della giurisdizione territoriale e rituale-territoriale. Conseguentemente

---

<sup>69</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 94. Di opposto orientamento è J.A. DUSKIE, *The Canonical Status of the Orientals in the United States*, op. cit., p. 141.

<sup>70</sup> Cfr. il commento di A. HERMAN, *Annotationes* al decreto *Cum data fuerit*, in "Periodica", 18 (1929) pp. 208-209, all'analogia norma contenuta nell'art. 31 del successivo decreto *Cum data fuerit* del 1929 per i fedeli rutheni degli Stati Uniti, in AAS 21 (1929) pp. 152-159.

<sup>71</sup> Cfr. decreto *Cum Episcopo*, art. 2; decreto *Fidelibus ruthenis*, art. 2.

<sup>72</sup> Diversamente Herman nel ricordato studio sembra voler sostenere che i rutheni non aventi il domicilio o quasi-domicilio negli Stati Uniti possono qualificarsi giuridicamente come *peregrini* soltanto rispetto all'ordinario rituale, con ciò escludendo *ratione ritus* la possibilità che possano essere qualificati *peregrini* anche rispetto ai vescovi latini ed esentando così i rutheni sempre e comunque dalla giurisdizione latina, cfr. HERMAN A., *Annotationes* al decreto *Cum data fuerit*, op. cit., p. 202.

ben possono assolvere i fedeli dell'altro rito da ogni censura o riserva posta dal loro proprio ordinario<sup>73</sup>.

La regolamentazione posta in essere dal *Fidelibus ruthenis* e dal *Cum Episcopo*, pur applicando il medesimo principio di rafforzamento della giurisdizione tanto alle circoscrizioni territoriali latine quanto a quelle rituali-territoriali ruthene, determina nondimeno una disparità di trattamento tra fedeli latini e rutheni visto che questi ultimi non possono, salvo la difficoltosa ipotesi di uscire dal territorio degli Stati Uniti o del Canada, sottrarsi dalle riserve e censure stabilite dal proprio ordinario rituale.

#### 9. *La suddivisione degli ordinariati rutheni e l'erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche per i fedeli cattolici orientali*

La suddivisione dell'ordinariato rutheno degli Stati Uniti su base etnico-nazionale ancorché con il mantenimento, almeno in una fase iniziale, dell'unicità rituale avvenuta con la creazione nel 1924 dei due ordinariati di Philadelphia (per i rutheni della Galizia) e di Pittsburgh (per i rutheni della Subcarpazia, dell'Ungheria e della Jugoslavia), non determina particolari difficoltà per quanto attiene il regime delle riserve e delle censure, ma solo una sua maggior articolazione. Infatti l'art. 31 del nuovo decreto *Cum data fuerit* conserva il rafforzamento della giurisdizione territoriale e rituale-territoriale degli ordinari di entrambi i riti. Pertanto nei rapporti interrituali *strictu sensu* tra confessore rutheno-fedele latino e confessore latino (od orientale di altro rito approvato)-fedele rutheno la situazione rimane pressoché la stessa, con l'unica differenza che la giurisdizione del confessore latino (od orientale approvato) è limitata *iuxta diversitatem originis* del fedele rutheno che si presenta al suo confessionale. Una qualche ulteriore complicazione si determina invece in relazione a quali criteri adottare nel rapportare tra loro queste due distinte giurisdizioni ruthene, in particolare proprio riguardo al regime delle riserve e censure poste da un ordinario rispetto ad un confessore dell'altro ordinariato. Dato che il peculiare regime delle riserve e delle censure previsto dalla legislazione particolare per i rutheni degli Stati Uniti si fonda sul rafforzamento della giurisdizione

<sup>73</sup> «Cum enim reservatio sit avocatio casus ad tribunal Superioris seu limitatio iurisdictionis a Superiore facta, Ordinarii vero Superiores clerici alterius ritus non existant, sequitur hanc reservationem immediate fieri ab suprema auctoritate Ecclesiae, seu iurisdictionem sacerdotum unius ritus in certum casum, reservatione facta Ordinarii alterius ritus, ab auctore supremo iurisdictionis ligari. Ex hoc vero colligitur iurisdictionem confessorum eatenus tantum ligari quatenus id hoc nostro decreto statuitur, neque esse in arbitrio et potestate Ordinarium positum quod limites huius reservationis extendant. Quo circa: 1. non impediuntur ipsi Ordinarii quominus a peccatis et censuris alteri Ordinario reservatis absolvant», cfr. A. HERMAN, *Annotationes al decreto Cum data fuerit*, op. cit., p. 208.

territoriale e rituale-territoriale, non molto fondata appare la tesi di Herman che «Reservatio haec extenditur tantum ad sacerdotem unius ritus qui audiunt confessiones fidelium alterius, non vero ad sacerdotes qui audiunt fideles proprii ritus, licet alteri Ordinario [rutheno] subditos. Propterea sacerdotes rutheni fideles sive ruthenos sive latinus a casibus qui alteri Ordinario rutheno reservati sunt, absolvere possunt»<sup>74</sup>. Infatti se il fine della norma è la difesa delle prerogative giurisdizionali degli ordinari sui propri sudditi, questo ovviamente non può che trovare applicazione anche qualora il possibile *vulnus* invece che venire da un ordinario di altro rito, venga da un ordinario del medesimo rito. Di conseguenza appare probabile che un confessore rutheno di un ordinariato non possa assolvere, al pari del confessore latino (od orientale di altro rito approvato), un fedele rutheno dell'altro ordinariato dalle riserve e dalle censure poste dal suo ordinario.

L'ulteriore suddivisione dei tre ordinariati rutheni (Philadelphia, Pittsburgh e Winnipeg in Canada) in una pluralità di circoscrizioni ecclesiastiche distinte per regioni geografiche più piccole rispetto all'intero territorio nazionale e la loro evoluzione prima in esarcati e poi in eparchie personali non determina in linea generale mutamenti nella regolamentazione dei rapporti interrituali tra bizantini di Pittsburgh, ucraini di Philadelphia, ucraini di Winnipeg e latini riguardo al sacramento della Penitenza. Essa però ha il merito di eliminare almeno in parte quella disparità di trattamento dei fedeli latini ed orientali di altro rito rispetto ai fedeli rutheni per quello che riguarda il regime delle riserve e delle censure disposte dal loro proprio ordinario. Infatti il passaggio da tre circoscrizioni ecclesiastiche — due comprendenti tutti gli Stati Uniti ed una tutto il Canada — ad una pluralità di circoscrizioni esarcali/eparchiali ha fatto sì che anche per i rutheni si possa dare l'ipotesi di uscita dalla propria circoscrizione ecclesiastica e quindi dalla giurisdizione rituale-territoriale rafforzata. Ciò ha reso così possibile a qualunque confessore approvato operante al di fuori dell'ambito territoriale dell'esarcato o dell'eparchia bizantina od ucraina di assolvere dalle riserve e censure il suddito di detta circoscrizione che si rivolga a lui<sup>75</sup>. Conseguenza ulteriore della erezione di più esarcati/eparchie, ma che non pone difficoltà specifiche, è anche il possibile verificarsi dell'ipotesi "normale" di un fedele bizantino od ucraino che si presenti ad un confessore del suo stesso rito ma di una diversa eparchia. La grande fioritura di circoscrizioni ecclesiastiche orientali di diversi riti in Occidente, seppur rende particolarmente complicata la gestione quotidiana dei rapporti interrituali in relazione al sacramento della Penitenza, non pare sollevare questioni

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 209.

<sup>75</sup> Cfr. J.J. WALSH, *The Jurisdiction of the Interritual Confessor in the United States and Canada*, op. cit., pp. 87-88.

teorico-giuridiche ulteriori rispetto a quelle qui considerate, e comunque saranno oggetto di altre relazioni. Qui sia sufficiente dire che il n° VI di *Orientalium Dignitas* — ed il sotteso principio del rafforzamento della giurisdizione territoriale e rituale-territoriale — non può che rappresentare ancora oggi il criterio ermeneutico essenziale da utilizzare nel risolvere le complicate questioni giuridiche sollevate della vigente legislazione, caratterizzata peraltro da rilevanti differenze tra il Codice latino ed Orientale in ordine alle riserve *ratione sui* e *ratione censurae*<sup>76</sup>.

## 10. Conclusioni

Il sacramento della Penitenza attesa la sua importanza ma anche la sua delicatezza è stato oggetto di particolare considerazione da parte dell'Autorità Ecclesiastica, la quale sempre ha operato perseguendo una duplice finalità: tutelare la libertà del fedele e salvaguardare la giurisdizione dei gerarchi.

La libertà è stato negli ultimi secoli il principio che maggiormente è stato tenuto in considerazione. La Penitenza, infatti, come luogo in cui il fedele pone nelle mani altrui la cosa a lui più cara, la coscienza, richiede di necessità che il penitente possa scegliere la persona a cui affidarsi.

Il rispetto di questa prioritaria esigenza non fa però venir meno la responsabilità dei gerarchi nel governo spirituale dei fedeli loro affidati, che oltre ad esercitarsi primariamente nella scelta delle persone idonee ad amministrare il sacramento della Penitenza, trova spazio tradizionalmente anche nella possibilità di riservare al “proprio superiore tribunale” l'assoluzione dai peccati più gravi nonché l'annettere sanzioni (censure) ad alcuni altri peccati.

Il regime giuridico che ne risulta è molto strutturato, anche perché la *libertas fidelis* apre alla possibilità di rivolgersi per l'assoluzione ad altre giurisdizioni, rendendo così necessaria l'elaborazione di soluzioni armonizzanti che peraltro nel tempo presente devono tener conto della nuove prospettive sul sacramento della Penitenza aperte dal Concilio Vaticano II ed accolte nella vigente legislazione canonica.

La *libertas fidelis* è stata e deve essere ancora faro guida non solo nel campo dei rapporti intergiurisdizionali nell'ambito del medesimo rito ma anche nei rapporti interrituali tanto in Oriente che in quei territori dell'Occidente dove si è avuta l'immigrazione di fedeli di rito orientale. Tuttavia

<sup>76</sup> L'utilizzo dei criteri tradizionali per rispondere alle questioni attuali circa l'amministrazione del sacramento della Penitenza in ambito interrituale pare condurre, già a prima vista, ad esiti differenti da quelli cui giunge P. ERDÖ, *Problemi interrituali (interecclesiali) nell'amministrazione del sacramento della Penitenza*, in “Periodica” 90 (2001) pp. 437-453.

la sovrapposizione di più circoscrizioni ecclesiastiche su base rituale nel medesimo territorio ha reso necessario il rafforzamento della giurisdizione territoriale e rituale-territoriale degli ordinari rispetto ai propri sudditi, per evitare una difficilmente gestibile situazione di concorrenzialità abituale di giurisdizioni, derivante dall'essere l'una competente sul fedele in quanto suddito, l'altra potenzialmente competente sul fedele in quanto *peregrinus*. A tal riguardo il n° VI dell'*Orientalium Dignitas* è un punto di riferimento ancora oggi importante e rappresenta una chiave interpretativa della vigente legislazione canonica specie del can. 729 n° 3 del Codice orientale.